



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G.Rodolico - San Marco"
CATANIA

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 D. LGS 36/2023,
DA SVOLGERSI SU PIATTAFORMA TELEMATICA "APPALTI & CONTRATTI" di E-
PROCUREMENT, PER L'AFFIDAMENTO, PER QUATTRO ANNI, DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SANITARIO INTEGRATO PROGRAMMATO - D'URGENZA ED EMERGENZA
- E TRASPORTO DI EMODERIVATI E/O CAMPIONI BIOLOGICI**

IDENTIFICATIVO APPALTO ANAC 5c0e01c9-c7c2-4e07-8c16-0d31ac16ed95

Gara PIATTAFORMA G02880 CIG B3727CFA83

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

QUESITO N.1

Al fine di acquisire i punteggi relativi all'Offerta Tecnica, relativamente alle Certificazioni Aziendali, si desidera porre il seguente quesito:

Le certificazioni UNI EN ISO 14001, 18001, SA8000 e il Modello Organizzativo secondo il D. Lgs. 231/2001, devono essere possedute da tutte le imprese che costituiscono il RTI, ovvero devono essere possedute dal RTI nel suo complesso.

RISPOSTA

Si conferma che non avendo esplicitato in sede di elaborazione del disciplinare punteggi parziali, è sufficiente in caso di RTI il possesso della certificazione di almeno uno qualsiasi degli operatori economici.

QUESITO N.2

1. In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara e nello specifico alla Tabella di Valutazione Criterio 2.1 "Qualificazione del personale" ed ai requisiti richiesti all'O.E. partecipante all'art. 16.2 "Personale impiegato" si chiede, stante la clausola di salvaguardia prevista all'art. 9 del Disciplinare di Gara che prevede "l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell' aggiudicatario uscente", di dare conferma che il personale ad oggi in servizio per il presente appalto sia in possesso di mansioni e relative certificazioni per la tipologia del rapporto di lavoro che svolge, indicando quale siano le certificazioni/attestazioni/abilitazioni necessarie. La mancanza di tale requisito da parte del personale della ditta uscente costringerebbe l'operatore economico che intendesse partecipare alla presente procedura ad utilizzare ulteriore personale al fine di poter ottenere il punteggio previsto al criterio 2.1, non potendo in assenza di tale requisito da parte del personale della ditta uscente, assolvere alla clausola di salvaguardia;
2. In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara e nello specifico alla Tabella di Valutazione Criterio 5 "Rating di Legalità", si chiede di rettificare tale paramento, al fine di consentire la massima partecipazione delle ditte, evitando quindi di penalizzare la partecipazione delle imprese che abbiano meno di due anni di attività (cfr. linee guida del MIMIT su <https://www.mimit.gov.it/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/rating-di-legalita#:~:text=Possono%20richiedere%20l'attribuzione%20dei%20imprese%20da%20almeno%20due%20anni>).



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico - San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

3. Ai fini del favor partecipationis, si chiede di confermare che alla presente procedura possono concorrere imprese, mediante impiego di mezzi autorizzati al di fuori della Regione Sicilia, purché in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di titolo equipollente.
4. In riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara agli artt. 6.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” e 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, Si chiede di confermare che per le imprese che abbiano iniziato l’attività **da meno di tre anni** i requisiti di cui sopra possono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto, provando la propria capacità economica e finanziaria mediante referenze bancarie.
5. Si chiede in riferimento a quanto richiesto all’art. 16.5 del disciplinare di gara, di confermare la possibilità inserire mezzi di nuova immatricolazione.

RISPOSTE

1. Si richiamano le seguenti pronunce:

“non prevede l’obbligatoria valutazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dei piani di riassorbimento del personale di cui alla c.d. clausola sociale” Consiglio di Stato sez. V n.284/2021 di appello sentenza del TAR regionale per la Toscana (sezione seconda) n. 1772/2019

“il piano di assorbimento non è parte dell’offerta, anche se va inserito nella busta dell’offerta tecnica in quanto potenzialmente idoneo a disvelare profili dell’offerta medesima” TAR Sicilia sez I° n. 2578/2024

“indipendentemente dalla sua collocazione in offerta tecnica o in documentazione amministrativa, l’art. 50 del Codice “non prevede la valutazione e l’attribuzione di un punteggio ai piani di riassorbimento del personale di cui alla cosiddetta clausola sociale” TAR Veneto sez I° n. 441/2021

Pertanto si conferma:

- ✓ la previsione dell’art.9 del disciplinare di gara ***“Al personale della Ditta che in atto svolge presso questa Azienda il servizio oggetto dell’appalto, viene applicato il CCNL Delle Misericordie e delle Organizzazioni Operanti nell’Ambito Socio Sanitario – Assistenziale – Educativo con la mansione di Autista Soccorritore – Categoria C - Livello C1. Il numero di unità di personale della Ditta, che in atto svolge presso questa Azienda il servizio oggetto dell’appalto, è di 58 unità”.***
 - ✓ la previsione dell’art.9 e dell’art. 16.2 ***“ai fini del rispetto della clausola sociale il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale”;***
 - ✓ i criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui all’art.18.1 ed in particolare quelli riferiti al ***“Personale impiegato nell’esecuzione del servizio”, personale alle dipendenze dell’O.E..***
2. Si conferma la previsione del Rating di Legalità richiamato nella tabella di valutazione.
 3. All’art. 16.4 del disciplinare di gara (AUTORIZZAZIONI) viene richiesta la produzione di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e previste nel capitolato tecnico al paragrafo 3.1 e nella sezione “Regolamento del servizio”. In particolare il paragrafo 3.1 del capitolato tecnico precisa che potranno partecipare i concorrenti in possesso dell’autorizzazione sanitaria ed amministrativa per l’esercizio di ambulanze rilasciata dalla competente autorità con l’indicazione dei mezzi e della tipologia, sia per le ambulanze di tipo A1/A2 sia per le ambulanze di tipo B e C norma UNI EN 1789.



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico - San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

Nessuno degli elaborati di gara fa espresso riferimento all'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Ente Regionale Siciliano. Ciò sta a significare che ai fini della partecipazione alla procedura d'appalto in oggetto, l'O.E., singolo o plurisoggettivo, dovrà produrre le autorizzazioni sanitarie ed amministrative già in possesso al momento della presentazione dell'offerta. Soltanto in fase di esecuzione contrattuale, l'O.E., qualora aggiudicatario definitivo, dovrà richiedere tramite presentazione della domanda alla Azienda Sanitaria Provinciale della Regione Sicilia territorialmente competente, il rilascio dell'autorizzazione sanitaria, l'unico titolo valido all'esercizio dell'attività sanitaria oggetto dell'appalto. **Nessun titolo equipollente compresa la SCIA può costituire titolo legittimante all'esercizio di attività sanitarie (Consiglio di Stato – Sez. III sentenza n.728/2014).** A maggior chiarezza si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 3° sez. Penale n.32125/2023 che *"ha ritenuto che la struttura, sebbene a carattere mobile, fosse riconducibile alle strutture ambulatoriali e, quindi, necessitasse di autorizzazione ai sensi dell'art. 193 del regio decreto n. 1265 del 1934, in quanto dotata delle risorse organizzative e logistiche necessarie per l'assistenza e il trasporto di malati (barelle, defibrillatore, ossigeno, sede e risorse per la gestione delle chiamate), non escludendosi che all'interno della struttura, sebbene mobile, possano essere eseguite anche prestazioni sanitarie o meramente diagnostiche. Il giudice ha richiamato inoltre la Circolare dell'assessorato della Regione Sicilia n. 6 del 17/04/2019 che disciplina espressamente e dettagliatamente le prestazioni svolte dalle ambulanze, prevedendo, anche nel caso di servizio di mero trasporto di infermi, il preventivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria".* Occorre rammentare che l'art. 8ter del d. lgs. 502/1992 stabilisce espressamente che "la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono subordinate ad autorizzazione".

4. **Soltanto** per i requisiti di capacità economica e finanziaria richiamati al punto 6.2 del disciplinare di gara è stata prevista la possibilità di dimostrare tale requisito tramite una copertura assicurativa con un massimale del 10% del valore stimato dell'appalto così come previsto dalla L.R. n.12 del 12/10/2023 modificata dalla L.R. n.3 del 31/01/2024. Tale possibilità non è prevista per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara. **Le referenze bancarie non sono titoli tra quelli a comprova dei requisiti di cui ai richiamati punti 6.2 e 6.3.**
5. Si rinvia al disciplinare di gara.

QUESITO N.3

Al punto 6.4 del Disciplinare di gara (indicazioni sui requisiti speciali dei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE), viene specificato al comma a) con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del medesimo disciplinare, quanto segue:

- a) Esecuzione di servizi analoghi: il requisito dell'elenco dei servizi analoghi richiesto in relazione alla prestazione resa in ospedali pubblici e/o privati, case di cura e/o cliniche pubbliche/private in misura non inferiore a € 2.521.736,88 (commisurato al 50% di una sola annualità contrattuale della base d'asta) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso (si richiama la sentenza del Consiglio di Stato sezione IV numero 1048 del 01/02/2024).

La sentenza richiamata si sofferma sul servizio di punta ossia identico a quello oggetto dell'appalto per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Posto ciò, si chiede:



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico - San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

- 1) Se il richiamato punto a) deve riferirsi a servizi di punta ovvero a servizi identici a quelli oggetto dell'appalto;
- 2) Se il servizio di punta di cui al precedente punto 1) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici sia essi singoli che raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, ecc.

RISPOSTA

Si conferma la correttezza dell'interpretazione data. Così come deliberato nella sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n.1048 del 01/02/2024, questa Amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alla gara in oggetto di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscono elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara, rispettando, oltre modo, il limite della congruità atteso che l'importo del servizio di "punta" ovvero identico a quello oggetto dell'appalto di € 2.521.736,88 è stato commisurato al 50% di una sola annualità contrattuale della base d'asta.

Il servizio di "punta" ovvero identico a quello oggetto dell'appalto di € 2.521.736,88 deve essere posseduto da tutti gli OO.EE. sia essi singoli che plurisoggettivi.

QUESITO N.4

1. Si chiede di chiarire se il servizio a chiamata in emergenza per "il trasporto di sangue, provette, pezzi anatomici, referti farmaci da e presso altri istituti, case di cura, laboratori pubblici e privati ubicati nella cinta cittadina" (pag. 7 Capitolato), possa essere richiesto anche durante gli orari di operatività dei servizi in stazionamento ad ore previsti per la "movimentazione materiale biologico e non [...]" di cui alla pagina 9 del capitolato, o se debba essere attivato solo nelle fasce orarie in cui non sono presenti veicoli in stazionamento per lo specifico servizio;
2. Si chiede di confermare se, applicando la clausola sociale, l'operatore economico non debba presentare alcuna lista del personale con cv;
3. Non essendo in disponibilità dello scrivente O. E. i **curricula** e la documentazione attestante l'effettiva **formazione del personale** attualmente **impiegato nell'appalto** (da riassorbire prioritariamente nel proprio organico), con riferimento alla documentazione da inserire in piattaforma inerente il PERSONALE IMPIEGATO (Art 16.2 del Disciplinare), si chiede di confermare se sia possibile e quindi sufficiente, ai fini della valutazione da parte della S. A., caricare:
 - L'elenco del personale (per numero di unità e non nominativo) che si prevede di impiegare nel servizio con relative qualifiche, mansioni, formazione prevista e tipologia di rapporto di lavoro offerta;
 - Il piano di formazione proposto per il personale sanitario e non sanitario impiegato nel servizio.
4. Ai fini dell'adempimento della clausola sociale, e della corretta valutazione dell'offerta, si chiede di fornire l'elenco completo del personale attualmente impiegato nel servizio, con indicazione di qualifica, livello, data di assunzione, anzianità di servizio, tipologia di contratto (tempo determinato/indeterminato), sia delle 58 unità impiegate con mansione di Autista soccorritore, sia delle altre figure (OSS, Infermieri, fattorini) attualmente impiegati nell'appalto;
5. Si chiede di chiarire se i servizi saranno coordinati dall'Ente Appaltante o se in caso di aggiudicazione, l'O. E. dovrà fornire una Centrale Operativa di Coordinamento, e se del caso indicare giorni e orari di operatività;
6. Si chiede di indicare il numero previsto di servizi richiesti per le postazioni in stazionamento H12 e H24;



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico - San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

7. Si chiede di chiarire se i requisiti richiesti, relativamente a vetustà e Kilometraggio degli automezzi, (Art. 3 del Capitolato) debbano ritenersi applicabili ai soli mezzi di soccorso;
8. La documentazione di Gara, nella determinazione del costo della manodopera, inquadra la figura OSS in D2, Il Vigente CCNL Cooperative Sociali, prevede l'inquadramento di tale figura in C2. Si chiede di confermare l'inquadramento delle figure OSS previste per il servizio di cui alla presente procedura di gara in C2;
9. A chiarimento di quanto indicato nel Regolamento del Servizio (Art. 11 Capitolato) si chiede di confermare l'applicabilità della sosta per gli orari eccedenti la durata stimata dalla Stazione Appaltante (indicata analiticamente per ogni servizio nel prospetto di calcolo del costo della manodopera);
10. Se la durata del servizio a chiamata è stimata dalla S. A. è in $\frac{1}{2}$ ora, ma il servizio dura di più, verrà retribuito per l'intera durata effettiva? Se si come?
11. Per i servizi in stazionamento come verranno retribuiti eventuali prolungamenti?

RISPOSTE

1. Il servizio, può essere richiesto anche nelle fasce di operatività in stazionamento nelle situazioni emergenti come:
 - ✓ Servizi di trasporto da e verso aree ricadenti al di fuori della cinta cittadina e che possono creare ricadute negative sul regolare svolgimento delle attività
 - ✓ Overbooking certificati ed imprevedibili
 - ✓ Altre condizioni non contemplate ed autorizzate singolarmente dalla Direzione.

2-3-4 Si richiamano le seguenti pronunce:

"non prevede l'obbligatoria valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dei piani di riassorbimento del personale di cui alla c.d. clausola sociale" Consiglio di Stato sez. V n.284/2021 di appello sentenza del TAR regionale per la Toscana (sezione seconda) n. 1772/2019

"il piano di assorbimento non è parte dell'offerta, anche se va inserito nella busta dell'offerta tecnica in quanto potenzialmente idoneo a disvelare profili dell'offerta medesima" TAR Sicilia sez I° n. 2578/2024

"indipendentemente dalla sua collocazione in offerta tecnica o in documentazione amministrativa, l'art. 50 del Codice "non prevede la valutazione e l'attribuzione di un punteggio ai piani di riassorbimento del personale di cui alla cosiddetta clausola sociale" TAR Veneto sez I° n. 441/2021

Pertanto si conferma:

- ✓ la previsione dell'art.9 del disciplinare di gara ***"Al personale della Ditta che in atto svolge presso questa Azienda il servizio oggetto dell'appalto, viene applicato il CCNL Delle Misericordie e delle Organizzazioni Operanti nell'Ambito Socio Sanitario – Assistenziale – Educativo con la mansione di Autista Soccorritore – Categoria C - Livello C1. Il numero di unità di personale della Ditta, che in atto svolge presso questa Azienda il servizio oggetto dell'appalto, è di 58 unità".***



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico - San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

- ✓ la previsione dell'art.9 e dell'art. 16.2 **"ai fini del rispetto della clausola sociale il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale";**
 - ✓ i criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art.18.1 e, nello specifico, quelli riferiti al **"Personale impiegato nell'esecuzione del servizio", personale alle dipendenze dell'O.E..**
5. Dovrà essere garantita la fornitura di una Centrale Operativa di Coordinamento a cura dell'O.E. h. 24 e sette giorni su sette.
 6. Il numero è estremamente variabile e dipende dalla tipologia di stazionamento, Pronto Soccorso piuttosto che radiologia S.M o servizi di collegamento inter o intra Presidio. Per le ultime categorie citate il n. medio mensile rilevato è di circa 1.300 servizi.
 7. Si rinvia agli atti di gara, al Comunicato n. 87 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (in Gazz. Uff., 30 maggio 1992, n. 126) relativo al D.P.R. 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", alle norme nazionali e regionali (Sicilia) vigenti in materia.
 8. Si rinvia alle valutazioni dell'O.E.
 9. Quanto indicato all'Art.11 del Capitolato Tecnico è riferito alla sosta determinata all'arrivo alla prima destinazione e non alla durata del trasporto.
 10. La durata del trasporto a chiamata non è stimata per ½ ora e la remunerazione viene determinata in ragione della categoria ricadente. Eventuali prolungamenti di stazionamento, laddove autorizzati dalla S.A. saranno remunerati per le ore eccedenti il previsto.
 11. Verranno retribuiti nei termini previsti negli atti di gara e con fondi di bilancio Aziendale.

Catania 05/12/2024

*Il Responsabile dell'Istruttoria
(Lo Giudice Gerardo)*

*Il Responsabile Unico del Progetto
Il Direttore del Settore Acquisti e Logistica
(Dott. Calogero Raffaele Addamo)*

